

## D.L. 8 aprile 2020 n. 23

9 Aprile 2020

di Stefano Negrini (O.D.C.E.C. di Bologna, consulente fiscale A.N.F.IT)

È entrato in vigore oggi il [D.L. 8 aprile 2020 n. 23](#) contenente ulteriori misure di sostegno alla liquidità delle imprese danneggiate dallo stato di emergenza causata dall'epidemia COVID-19.

L'intervento del Governo, in questa fase dell'emergenza, è rivolto a limitare le conseguenze e i danni causati dal blocco delle attività per l'emergenza sanitaria, e tali misure, come annunciato, verranno integrate e completate da un ulteriore decreto previsto per la metà del mese di aprile.

Il Governo sta anche pensando di avviare nel corso della seconda metà di aprile una **ripresa graduale** limitata ad alcune attività sospese nel rispetto di tutte le misure di sicurezza per la salvaguardia della salute indicate dal Comitato scientifico per l'emergenza COVID-19 da osservare rigorosamente negli ambienti di lavoro.

Si ricorda che per le attività sospese fino al 13 aprile 2020 (ma si prevede una proroga fino al 3 maggio) le imprese **possono richiedere al Prefetto** competente per zona l'autorizzazione alla ripresa dell'attività, anche parzialmente, per motivi oggettivi (es.: rischio di deterioramento di impianti e macchinari specifici in caso di fermo per inattività; necessità di produrre, ultimare e consegnare beni e servizi per la filiera delle imprese autorizzate a proseguire l'attività ...) assicurando l'applicazione di tutte le misure di sicurezza per salvaguardia della salute raccomandate per evitare il contagio del COVID-19.

Superata la fase di emergenza sarà indispensabile che il Governo adotti tempestivamente misure straordinarie e strutturali per rilanciare la ripresa economica delle imprese italiane colpite dalla crisi, promuovendo lo stanziamento di ingenti risorse finanziarie reperibili con l'aumento del debito pubblico e con l'utilizzo di ulteriori strumenti messi a disposizione dalla UE, attualmente in corso di discussione tra i paesi membri.

Dall'approfondimento, il decreto non appare di facile comprensione e sulle misure intraprese grava il peso della "burocrazia".

Di seguito, un quadro riepilogativo delle **principali misure** contenute nel nuovo decreto.

### PRESTITI ALLE IMPRESE

(art. 1)

Fino al 31 dicembre 2020 vengono concesse garanzie da parte dello Stato per 200 miliardi di euro (di cui 30 per le PMI) in favore di banche e degli altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia per finanziamenti da erogare alle **imprese con sede e stabilimenti produttivi e dipendenti in Italia** per il sostegno alla liquidità a fronte dell'emergenza COVID-19.

L'accesso alle garanzie dello Stato sui prestiti da erogare è soggetto alle seguenti condizioni:

- l'impresa (e tutte le altre imprese italiane facenti parte del medesimo gruppo) non deve deliberare distribuzione di dividendi ai soci o riacquisto di azioni proprie nel corso del 2020;
- l'impresa si impegna a mantenere i livelli occupazionali;
- l'impresa deve destinare il prestito al sostenimento delle attività produttive ed imprenditoriali localizzate in Italia (pagamento dei dipendenti, debiti correnti e investimenti produttivi);
- l'impresa alla data del 31 dicembre 2019 non aveva in corso procedure relative alla "Crisi d'impresa" (concordato con continuità aziendale, accordi di ristrutturazione del debito, piani di risanamento ...) né posizioni deteriorate;
- l'impresa alla data del 29 febbraio 2020 non aveva esposizioni deteriorate con le banche.

Considerato l'articolato meccanismo di funzionamento delle garanzie, si propongono i seguenti schemi semplificati dei prestiti suddivisi per tipologia di imprese.

#### 1. Imprese con meno di 250 dipendenti e fatturato annuo fino a 50 milioni di euro o totale di bilancio annuo fino a 43 milioni di euro (PMI) (1)

Garanzia	100% del Fondo centrale di garanzia delle PMI
Importo	fino al 25% fatturato 2019 o il doppio del costo del personale 2019 ( <b>max 25 mila euro</b> )
Durata	fino a 6 anni con preammortamento
Interessi	val. Rendistato + spread 0,2% (totale attuale 1,5% circa)
Procedura	nessuna valutazione di merito creditizio da parte del Fondo di garanzia; facoltà di valutazione da parte della banca
Commissioni	nessuna

(1) Tra le **PMI** sono ricomprese anche le ditte individuali ed i professionisti.

In alternativa, le **PMI** che intendono richiedere prestiti, con garanzia delle Stato, superiori a 25.000 euro possono accedere alle seguenti tipologie:

<b>2. Imprese con meno di 500 dipendenti e con fatturato annuo fino a 3,2 milioni di euro</b>	
Garanzia	100% (90% del Fondo centrale di garanzia delle PMI +10% di Confidi)
Importo	in alternativa: fino al 25% fatturato 2019 / il doppio del costo del personale 2019 ( <b>max. 800 mila euro</b> ) / il fabbisogno per costi del capitale di esercizio e di investimenti nei prossimi 18 mesi (12 mesi per le PMI)
Durata	fino a 6 anni con preammortamento
Interessi	nessuna specifica
Procedura	preliminare valutazione di merito creditizio da parte del Fondo di garanzia; facoltà di valutazione da parte della banca
Commissioni	per PMI: primo anno 0,25%, secondo e terzo anno 0,5%, quarto, quinto e sesto anno 1% per altre: primo anno 0,5%, secondo e terzo anno 1%, quarto, quinto e sesto anno 2%

<b>3. Imprese con meno di 500 dipendenti</b>	
Garanzia	90% di SACE
Importo	fino al 25% fatturato 2019 o il doppio del costo del personale 2019 ( <b>max. 5 mln di euro</b> )
Durata	fino a 6 anni con preammortamento
Interessi	nessuna specifica
Procedura	preliminare valutazione di merito creditizio e andamento economico
Commissioni	per PMI: primo anno 0,25%, secondo e terzo anno 0,5%, quarto, quinto e sesto anno 1% per altre: primo anno 0,5%, secondo e terzo anno 1%, quarto, quinto e sesto anno 2%

Per tutte le altre imprese:

<b>4. Imprese con meno di 5000 dipendenti e con fatturato annuo fino a 1,5 miliardi di euro</b>	
Garanzia	90% di SACE
Importo	fino al 25% fatturato 2019 o il doppio del costo del personale 2019
Durata	fino a 6 anni
Interessi	nessuna specifica
Procedura	preliminare valutazione di merito creditizio e andamento economico
Commissioni	primo anno 0,5%, secondo e terzo anno 1%, quarto, quinto e sesto anno 2%

<b>5. Imprese con più di 5000 dipendenti o con fatturato annuo tra 1,5 e 5 miliardi di euro</b>	
Garanzia	80% di SACE
Importo	fino al 25% fatturato 2019 o il doppio del costo del personale 2019 ( <b>max. 800 mila euro</b> )

Durata	fino a 6 anni
Interessi	nessuna specifica
Procedura	preliminare valutazione di merito creditizio e andamento economico
Commissioni	primo anno 0,5%, secondo e terzo anno 1%, quarto, quinto e sesto anno 2%

<b>6. Imprese con fatturato annuo superiore a 5 miliardi di euro</b>	
Garanzia	70% di SACE
Importo	fino al 25% fatturato 2019 o il doppio del costo del personale 2019
Durata	fino a 6 anni
Interessi	nessuna specifica
Procedura	preliminare valutazione di merito creditizio
Commissioni	primo anno 0,5%, secondo e terzo anno 1%, quarto, quinto e sesto anno 2%

Si precisa, inoltre, che per quanto riguarda le aziende diverse dalle PMI sarà necessario un decreto attuativo da parte del MES (Ministero dell'Economica e delle Finanze)

<b>SOSTEGNO ALL'EXPORT DELLE IMPRESE</b> (art. 2)	
Vengono concesse garanzie e coperture assicurative relativi ai rischi non di mercato per 200 miliardi di euro per sostenere l'export delle imprese italiane. Ma bisognerà attendere un decreto del MEF ed altri provvedimenti per l'operatività di questa agevolazione.	

<b>MISURE FISCALI</b> (art. 18-19-20-22-30)	
Unitamente ai provvedimenti disposti nel precedente decreto, si sospende e si proroga al:	
<b>16/04/2020</b>	il termine per i versamenti scaduti lo scorso 20 marzo 2020 relativi ai contributi previdenziali e assistenziali (compreso INAIL);
<b>30/04/2020</b>	il termine di trasmissione all'Agenzia delle Entrate e di consegna ai percipienti delle Certificazioni Uniche relativi ai redditi 2019;
<b>31/05/2020</b>	in un'unica soluzione, il termine per i versamenti scaduti lo scorso 29 febbraio relativi al pagamento della rata per la rottamazione <i>ter</i> e della definizione agevolata dei debiti per risorse proprie della UE e 31 marzo per la seconda rata del saldo e stralcio;
<b>31/05/2020</b>	in un'unica soluzione ovvero fino ad un massimo di 5 rate mensili di pari importo a partire dal 31 maggio 2020, senza applicazione di sanzioni ed interessi, il termine per i <b>versamenti scaduti tra l'8 e il 31 marzo 2020 relativi a IVA, ritenute su redditi di lavoro dipendente e assimilato, contributi previdenziali e assistenziali (compreso INAIL) a carico di imprese e professionisti con ricavi/compensi annui nel 2019 non superiore a 2 milioni di euro</b> (disposizione già contenuta nel precedente decreto);
<b>31/05/2020</b>	in un'unica soluzione ovvero fino ad un massimo di 5 rate mensili di pari importo a partire dal 31 maggio 2020, senza applicazione di sanzioni ed interessi, il termine per i <b>versamenti con scadenza tra il 2 marzo al 30 aprile 2020 relativi a IVA, ritenute su redditi di lavoro dipendente e assimilato, contributi previdenziali e assistenziali (compreso INAIL) a carico di imprese e professionisti senza alcun limite di ricavi</b> , oltre che per le imprese del settore turistico-ricettivo, anche per altre determinate categorie di contribuenti, fra i quali: ristoranti, gelaterie, pasticcerie, bar, pub, palestre, piscine, teatri, sale concerto, cinema, ricevitorie del lotto e scommesse, soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi, gestori di musei, biblioteche, luoghi e monumenti storici ma anche riserve naturali e parchi divertimento. Idem per chi gestisce asili

	nido, servizi di assistenza per minori disabili, autoscuole, servizi educativi, servizi trasporto passeggeri, servizi di noleggio di mezzi di trasporto e di attrezzature sportive, guide turistiche. (disposizione già contenuta nel precedente decreto);
<b>30/06/2020</b>	in un'unica soluzione ovvero fino ad un massimo di 5 rate mensili di pari importo a partire dal 30 giugno 2020, senza applicazione di sanzioni ed interessi, il termine per i <b>versamenti previsti nei mesi di aprile e maggio 2020 relativi a IVA, su redditi di lavoro dipendente e assimilato, contributi previdenziali e assistenziali (compreso INAIL) a carico di imprese e professionisti</b> che hanno avuto un <b>calo di fatturato</b> (marzo 2020 vs. marzo 2019 e aprile 2020 vs. aprile 2019) di almeno il: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 33% con ricavi/compensi annui ≤ a 50 milioni di euro;</li> <li>• 50% con ricavi/compensi annui &gt; a 50 milioni di euro;</li> <li>• 33% senza limiti di ricavi/compensi annui per le imprese con sede nelle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza;</li> </ul>
	senza alcun limite per i soggetti che hanno iniziato l'attività dal 1° aprile 2019;
<b>30/06/2020</b>	senza sanzioni gli adempimenti fiscali in scadenza tra l'8 marzo e il 31 maggio 2020 ((disposizione già contenuta nel precedente decreto);
<b>30/06/2020</b>	in un'unica soluzione, il termine per i <b>versamenti in scadenza dall'8 marzo fino e 31 maggio 2020</b> relativi a cartelle di pagamento dell'Agenzia di riscossione nonché i pagamenti dovuti per avvisi di accertamento e di debito emessi dall'Agenzia delle Entrate, Inps, Agenzia delle Dogane e Enti locali (disposizione già contenuta nel precedente decreto);
<b>31/07/2020</b>	in un'unica soluzione ovvero fino ad un massimo di 5 rate mensili di pari importo a partire dal 31 luglio 2020, senza applicazione di sanzioni ed interessi, il termine per il versamento delle ritenute d'acconto <b>per i lavoratori autonomi soggetti a ritenuta d'acconto</b> ( <u>professionisti, collaboratori occasionali, intermediari di commercio che hanno conseguito ricavi o compensi annui nel 2019 fino a 400.000 euro e che non hanno sostenuto nel mese precedente spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato</u> ) che hanno comunicato, mediante autocertificazione, ai propri clienti sostituiti d'imposta di non operare le ritenute d'acconto IRPEF sui <b>ricavi o compensi percepiti nel periodo compreso fra il 17 marzo e il 31 maggio 2020</b> (disposizione già contenuta nel già contenuta nel precedente decreto);
Non si applicano sanzioni ed interessi in caso di omesso o insufficiente versamento (inferiore all'80% del dovuto) degli acconti di imposta IRPEF, IRES e IRAP relativi all'anno d'imposta 2020.	
Il credito d'imposta al 50% già previsto per le spese sostenute per la sanificazione degli ambienti di lavoro viene esteso anche alle spese sostenute per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale (mascherine, occhiali ...)	
Rimangono sospesi gli adempimenti fiscali con scadenza tra l'8 marzo e il 31 maggio 2020	

## ULTERIORI MISURE

(art. 6-7-9 -36-37)

A seguito dell'attuale stato di emergenza e crisi economica che in prospettiva può causare alle imprese riduzione o perdita del capitale sociale, della continuità aziendale e connesse responsabilità a carico dei propri amministratori, si dispone:
<ul style="list-style-type: none"> <li>• il rinvio al prossimo 1° settembre 2021 dell'entrata in vigore del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (D.Lgs. 12 gennaio 2019 n. 14) contenente misure volte a determinare l'emersione anticipata delle crisi delle imprese;</li> <li>• la sospensione dal 9 aprile fino al 31 dicembre 2020 degli obblighi previsti in tema di perdita del capitale sociale dell'impresa (artt. 2446, c. 2-3, 2447, 2482 bis, c. 4-5-6, 2482 ter del codice civile). Per lo stesso periodo non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale.</li> </ul>



Stefano Negrini

- la sospensione dell'obbligo di postergazione dei finanziamenti effettuati nel corso del 2020 a favore delle società dai propri soci, disposti dagli artt. 2467 e 2497 *quinquies* del codice civile, al fine di favorire il finanziamento di capitale alla società da parte dei soci.
- la sospensione fino al 31 dicembre 2020 del pagamento delle rate dei mutui prima casa disposta dal D.L. 17 marzo 2020 n. 18 per i lavoratori autonomi e professionisti è ammessa anche per i mutui accesi da meno di un anno.
- la sospensione fino al 11 maggio 2020 dei termini nei procedimenti in materia di giustizia civile e penale.
- la sospensione fino al 15 maggio 2020 dei termini nei procedimenti amministrativi pendenti al 23 febbraio 2020 e successivi.